



Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

N. R.G. 13822/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Gianluigi Canali  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13822/2017 promossa da:

[REDACTED]

rappresentata e difesa

[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli

avv. fi. [REDACTED]

[REDACTED]

CONVENUTI

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.2.2020.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6.9.2017, [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED]

per far accertare e dichiarare l'invalidità e/o la inefficacia dell'atto di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. del

pagina 1 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 482b2c2718327e125d07994d9131e





Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

16.2.2017 [redacted]  
[redacted]  
con il quale [redacted] vincolava a favore dei figli minori [redacted]  
[redacted] l'intero suo patrimonio immobiliare.

Più precisamente esponeva: che [redacted] era socio e, poi, liquidatore di [redacted]  
[redacted], che nel 2005 [redacted] prestava fideiussione *omnibus* sino a concorrenza  
dell'importo di [redacted] a garanzia delle obbligazioni che [redacted] aveva  
nei confronti di [redacted]; che in data 16.2.2017 [redacted]  
segregava il suo patrimonio immobiliare con un atto di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*; che in data  
4.4.2017 [redacted] revocava gli affidamenti concessi a [redacted]  
[redacted], che con decreto ingiuntivo [redacted] 2017 il Tribunale di Brescia ingiungeva anche a  
[redacted] di pagare a favore di [redacted] la somma capitale di [redacted] che il vincolo di  
destinazione di cui all'art. 2645 *ter c.c.* era nullo, in quanto il limite della meritevolezza degli interessi  
perseguiti presupponeva l'esistenza di un programma negoziale effettivo, che nel caso in esame mancava;  
che, inoltre, la finalità altruistica adottata non era effettiva, visto che il disponente si era riservato il potere di  
*«sciogliere in qualunque tempo, per mutato intendimento, il vincolo»*; che, in ogni caso, sussistevano i  
presupposti per la revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.

Per tutte queste ragioni concludeva, chiedendo, in via principale, di dichiarare nullo per difetto di causa e, in  
via subordinata, inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto denominato "Atto di  
Destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter c.c.*" del 16.2.2017 [redacted]

[redacted]  
[redacted] con il quale [redacted] vincolava a favore dei figli  
minori [redacted]

[redacted] i seguenti beni immobili di sua piena proprietà [redacted]

[redacted] Con ordine al Conservatore dell'Ufficio del Territorio [redacted] di  
procedere alla relativa annotazione, sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. In ogni caso  
con vittoria di spese di lite [redacted]

pagina 2 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Scritta# 49f2b2c2718327e425c0c79b1d913be



Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

Con comparso di costituzione e risposta [redacted] si costituivano in giudizio [redacted] chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite.

La causa veniva istruita solo documentalmente.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 febbraio 2020.

All'esito della predetta udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

*I. Sulla non meritevolezza del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.

L'art. 2645 *ter* c.c. prevede che, con atto soggetto a forma pubblica e trascrivibile ai fini di rendere opponibile ai terzi di vincolo, è possibile destinare beni immobili o mobili registrati alla «realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322 secondo comma», potendo in tal caso i beni vincolati essere esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

Nel caso in esame, [redacted] in due immobili di sua proprietà, apponeva un vincolo di destinazione al «fine di contribuire alla cura, all'assistenza, al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, alla sistemazione logistica e alla perpetuazione del ricordo e degli affetti familiari e parentali» a favore dei due figli, con durata per tutta la vita dei beneficiari e con facoltà di scioglimento dello stesso in qualunque tempo per mutato intendimento.

Pertanto, argomentando che il debito per cui si intenderebbe procedere esecutivamente, non può essere ricondotto ai bisogni del nucleo familiare, [redacted] ha rilevato la nullità del predetto vincolo di destinazione, sia in quanto atto di autodestinazione sia per l'immeritevolezza degli interessi tutelati a mezzo dello stesso.

In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione della nullità strutturale dell'atto unilaterale di destinazione patrimoniale.

Il vincolo di destinazione previsto dall'art. 2645 *ter* c.c. può certamente realizzarsi mediante diversi atti negoziali, eventualmente anche bilaterali, e quindi contrattuali, ma il vincolo resta strutturalmente un atto negoziale unilaterale a titolo gratuito, se operato nella semplice forma della mera "destinazione" del bene (che resta di proprietà del disponente) alla realizzazione di determinate esigenze.

pagina 3 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serifid: 4e2b22718327e4250079c46973ba



Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Reperf. n. 3922/2020 del 17/07/2020

La Cassazione in un recente arresto ha invero precisato che «il semplice atto di destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - in quanto esso non si perfeziona con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma è sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - ed è a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, non trovando contropartita in una attribuzione in favore di quest'ultimo» (Cassazione civile, Sez. III, 13/2/2020, n. 3697).

È, tuttavia, fondata la censura circa l'immeritevolezza degli interessi perseguiti a mezzo del censurato atto di destinazione.

È pacifica opinione che, per affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche un *quid plus* integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell'interesse realizzato rispetto all'interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo (App. Trieste, Sent. n. 1002/2013, Trib. Massa 31/7/2012).

Invero, si osserva che il Legislatore, in chiave evidentemente riequilibrativa rispetto alle possibilità concesse con il vincolo di destinazione, ha subordinato l'efficacia dello stesso ad un riscontro di meritevolezza in concreto dell'assetto di interessi perseguito dalla parte; e tale riscontro deve essere particolarmente penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto.

Per tali ragioni il giudizio di meritevolezza ex art. 2645 ter c.c. è sostanzialmente e formalmente diverso da quello previsto dall'art. 1322, secondo comma, c.c.

In primo luogo, in quanto i controlli di liceità e di meritevolezza ex art. 1322 c.c. si risolvono in un controllo di conformità del negozio a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. In caso di esito negativo la sanzione, di regola, è la nullità. Viceversa, il controllo di meritevolezza dell'art. 2645 ter c.c. è richiesto soltanto ai fini della separazione patrimoniale, sicché il negozio di destinazione, già di per sé lecito e meritevole ex art. 1322 c.c. (e quindi valido e produttivo di effetti tra le parti), sarà anche opponibile ai terzi creditori ed agli aventi causa, se supera il controllo dell'art. 2645 ter c.c. Non superare detto controllo comporta una destinazione valida ed efficace tra le parti, ma manchevole dell'effetto della separazione patrimoniale.

In secondo luogo, mentre il giudizio ex art. 1322 c.c. riguarda la causa e la funzione dell'atto, viceversa il vaglio di meritevolezza richiesto dall'art. 2645 ter c.c. impone, secondo la migliore dottrina, di svolgere un controllo in ordine (i) al rapporto di congruità e di adeguatezza tra bene destinato e scopo e

pagina 4 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e2b2c22718327e425c0e7984d913be



Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

altruità dell'interesse perseguito; (ii) in ordine alla durata della destinazione rispetto allo scopo; (iii) con riferimento al valore del bene destinato rispetto allo scopo perseguito, anche nel corso della destinazione; (iv) ed, infine, con riferimento alla "proporzione" tra bene destinato e patrimonio residuo rispetto ai creditori del destinante.

Con specifico riferimento al primo elemento, il vaglio positivo di adeguatezza presuppone *«l'idoneità del programma negoziale al raggiungimento dello scopo lecito, che non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati. Tale elemento, che è presunto dall'ordinamento per le figure negoziali tipiche, integra la causa concreta dell'istituto dell'atto di destinazione, quel programma negoziale che altrimenti rimarrebbe incompleto e non meritevole di tutela»* (Tribunale Monza, 13 Maggio 2015)

Con riferimento, invece, alla valutazione di proporzionalità, va osservato che il controllo di meritevolezza può anche richiedere una valutazione comparativa tra l'interesse del beneficiario della destinazione e l'interesse tutelato dalla singola situazione creditoria. Corrisponde, infatti, ad opinione comune, che il vaglio di meritevolezza, operato ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c., debba passare attraverso il confronto delle diverse istanze in conflitto: da un lato, l'interesse concreto, selezionato dal disponente, che costituisce il fondamento della destinazione patrimoniale; dall'altro lato, gli interessi del ceto creditorio, le cui pretese, in sede di eventuale esecuzione forzata, possono essere paralizzate per effetto di tale vincolo. All'esito di questo raffronto, qualora il primo interesse risulti prevalente sul secondo, in ragione della sua particolare rilevanza, il sacrificio dei creditori potrebbe ritenersi giustificato, con conseguente integrazione del requisito della meritevolezza.

Ciò posto e venendo al caso concreto, pur risultando il fine di fare fronte ai bisogni della famiglia astrattamente meritevole di tutela, la parte avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto, le ragioni che l'hanno indotta ad optare per questa tipologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l'ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l'ordinamento le riconosce.

Invece, con il vincolo per cui è causa, [REDACTED] si è limitato a destinare due immobili genericamente al *«fine di contribuire alla cura, all'assistenza, al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, alla sistemazione logistica e alla perpetuazione del ricordo e degli affetti familiari e parentali»* a favore dei due figli, con durata per tutta la vita dei beneficiari.

Non sussiste innanzitutto un rapporto di congruità tra i beni destinati e lo scopo perseguito, anche con riferimento al profilo della durata del vincolo.

pagina 5 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e2b2c2718327e425d067694d943be



Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

La finalità indicata si appalesa invero del tutto generica ed inidonea a chiarire gli specifici bisogni tutelati e le ragioni per cui una simile necessità è sorta.

Del tutto indeterminato è poi lo scopo della perpetuazione del ricordo e degli affetti familiari e parentali.

Il termine finale del vincolo, corrispondente all'intera durata della vita dei figli, appare oggettivamente irragionevole e come tale lueggiante un intento fraudolento nei confronti dei creditori, posto che l'autosufficienza dei figli e, conseguentemente, l'obbligo di mantenimento e di istruzione ha presumibilmente una durata circoscritta, né, d'altra parte, sono stante segnalate ragioni che giustificerebbero una diversa conclusione.

Viepiù che non pare financo ravvisabile un rapporto di proporzionalità tra beni destinati e il patrimonio residuo di [REDACTED]

Dinanzi all'allegazione di parte attrice secondo cui il vincolo di destinazione ineriva l'intero patrimonio immobiliare del disponente, nessuna prova di ampie residualità patrimoniali è stata fornita.

L'indeterminatezza dello scopo perseguito e l'assenza di patrimonio residuo del destinante per il soddisfacimento degli interessi dei creditori induce ad concludere che l'atto di destinazione realizzato da [REDACTED] non è idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza dei fini prescritto dall'art. 2645 *ter* c.c.

Dovendo ora stabilire le conseguenze di una pronuncia di accertamento di immeritevolezza degli interessi perseguiti si osserva quanto segue.

Si è sopra precisato che il controllo dell'art. 2645 *ter* c.c. non attiene alla valutazione di conformità dell'atto a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, ma è esterno al negozio di destinazione, trattandosi di un controllo necessario ai fini dell'opponibilità a terzi dell'effetto di segregazione patrimoniale. Talché in caso di esito negativo, l'atto valido rimane valido fra le parti, ma non sarà opponibile ai creditori che ne abbiano fatto valere l'immeritevolezza.

Al di là della diversità sostanziale delle forme di controllo, di cui agli artt. 1322 e 2645 *ter* c.c., apparirebbe infatti sproporzionato, nonostante il rinvio dell'art. 2645 *ter* all'art. 1322 c.c., il rimedio della nullità in presenza di un atto di per sé lecito ma soltanto inidoneo a superare il particolare e del tutto specifico controllo di meritevolezza *ex* art. 2645 *ter* c.c. prescritto dalla norma solo ai fini dell'opponibilità della segregazione patrimoniale.

Per queste ragioni deve essere dichiarata l'inopponibilità dell'atto di destinazione impugnato nei confronti di parte attrice.

pagina 6 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PIER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e12b2c2718327e125d079b4d913be



Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

La sentenza sarà oggetto di annotazione ex art. 2655 c.c.

*2. Sulle spese processuali.*

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sui convenuti, in solido fra loro, e si liquidano avuto riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione era diretta (giudizi innanzi al Tribunale - scaglione tabellare da € 52.001,00 a 260.000,00) ai sensi dell'art. 5, comma primo, D.M. 55/2014, in complessivi € 8.340,00, di cui € 545,00 per anticipazioni (di cui € 518,00 per contributo unificato e € 27 per marca da bollo) e in € 7.795,00 per compensi (di cui € 1.215,000 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria e 2.025,00 per la fase decisionale) in favore [REDACTED] [REDACTED] oltre rimborso forfettario del 15% C.p.a. e I.v.a., [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accertata ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c. l'assenza di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, c.c., dichiara non opponibile nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] il vincolo di destinazione di cui all'"Atto di Destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter* c.c." del [REDACTED], trascritto [REDACTED] presso la Conservatoria RR.II. [REDACTED]

[REDACTED] con il quale [REDACTED] vincolava a favore dei figli minori [REDACTED] [REDACTED] seguenti beni immobili di sua piena proprietà [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- ordina al competente Conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza;

- condanna [REDACTED] [REDACTED]

pagina 7 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA. DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e2b2c277-8327e425d067994db13e





Sentenza n. 1440/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 13822/2017

Repert. n. 3922/2020 del 17/07/2020

\_\_\_\_\_ alla refusione delle spese processuali, in solido fra loro, in favore di \_\_\_\_\_ che si liquidano in complessivi € 8.340,00, di cui € 545,00 per anticipazioni e in € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% C.p.a. e I.v.a., \_\_\_\_\_  
Brescia, 14.7.2020

Il Giudice  
dott. Gianluigi Canali

*Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Angela Randazzo*

pagina 8 di 8

Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e2b2c2718327e425c007954d913be

